



STUDIO LEGALE ASSOCIATO
CARETTI-TAGLIAFERRI

Av. Alberto Caretti
Av. Riccardo Tagliaferri
Av. Tommaso Pontello
Av. Niccolò Esposito
Av. Giulia Baggiani
Av. Matteo Scardicci

Firenze, 8 febbraio 2024

Spettabile

Comune di San Vincenzo

in persona del Sindaco *pro tempore*

Via pec: comunesanvincenzo@postacert.toscana.it

Oggetto: Bagno Il Paradisino, Bagno Il Florida, Bagno Il Nettuno, Bagno La Barcaccina, Bagno La Lanterna, Bagno Venere, Bagno La Conchiglia, Bagno Bayahibe Acquachiaro snc di Gerli Greta e C, Il Delfino srl, Hotel Villa Marcella, Villa Tramonto s.n.c., Pasotti srl, Hotel Santa Caterina s.r.l., Hotel Stella Marina - Federica s.r.l., Mediterraneo s.n.c., La Perla srl, G.L. Lera srls, Effe S.a.s. di Pierangelini Fulvietto e C., Hotel KonTiki di Alfonso Marchi, Hotel Villa Denia di Foglieni Lucia, Albergo Residence Villa Lo Scoglietto / Comune di San Vincenzo - (Deliberazione del Consiglio Comunale di San Vincenzo n. 95 del 21 dicembre 2023 – pubblicata sul BURT il 3 gennaio 2024 – recante adozione del Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) – OSSERVAZIONI ex art. 111, comma 3, L.R.T. n. 65/2014)

I sottoscritti **Sig.ra Manuela Forconi**, residente in Campiglia Marittima, Via Indipendenza n. 231, nella propria qualità di legale rappresentante della soc. **Il Paradisino srl** (P.IVA 01099710491), con sede in San Vincenzo, Via della Principessa n. 26, la quale gestisce l'omonimo stabilimento balneare ubicato in San Vincenzo, Via della Principessa n. 26; **Sig. Davide Montagnani**, residente in San Vincenzo, nella propria qualità di titolare del **Bagno Il Florida** con sede in San Vincenzo, Via Montecristo n. 23; il **Sig. Maurizio Frassoni**, nella propria qualità di titolare del **Bagno Nettuno** con sede in San Vincenzo, Via Andrea Costa

n. 3; il **Sig. Ranieri Antonini**, nella propria qualità di titolare del **Bagno La Barcaccina**, con sede in San Vincenzo, Via Tridentina 12; il **Sig. Martino Talani**, residente in San Vincenzo, Via del Giardino 17, nella propria qualità di titolare del **Bagno Venere**, con sede in San Vincenzo, Via Calabria 4; il **Sig. Guido Ielpi**, nella propria qualità di legale rappresentante della soc. **La Lanterna s.r.l.** (01367510490), con sede con sede in San Vincenzo Via Abruzzo 3, la quale gestisce l'omonimo stabilimento balneare; **Dott. Roberto Paffi**, residente in San Vincenzo, via del Belvedere 44, in qualità di legale rappresentante della soc. Holiday Beach s.r.l. (p.IVA 01097760498), con sede in Venturina (LI), Via Don Sturzo 4, gestrice dell'**Hotel Villa Marcella**, sito in San Vincenzo, Via Palombo n. 1; il **Sig. Sergio Biagini**, residente in San Vincenzo, Via Santa Caterina da Siena 48, in proprio e quale legale rappresentante della società **Costa dei Conti Srl**, con sede legale in San Vincenzo, Via Santa Caterina 48, ed avente partita Iva 01325630497 (sede operativa Via dell'Orata n 22, San Vincenzo), titolare dello stabilimento balneare **La Conchiglia**, ubicato in San Vincenzo; il **Sig. Andrea Maggeschi**, in qualità di legale rappresentante della società **Villa Tramonto s.n.c.**, con sede in San Vincenzo, Via Sirena 1; la **Sig.ra Lucia Foglieni**, in qualità di titolare dell' **Hotel Denia**, con sede in San Vincenzo, via dello Storione 5/7; il **Sig. Mirko Lachi** in qualità di amministratore di **Villa Lo Scoglietto**, con sede in San Vincenzo, via del Corallo 7; la società **Pasotti srl**, con sede in San Vincenzo, Via della Repubblica 17/19; la società **Hotel Santa Caterina s.r.l.**, in persona del legale rappresentante; la società **Hotel Stella Marina – Federica s.r.l.**, in persona del legale rappresentante; la società **Mediterraneo snc**, in persona del legale rappresentante; la società **La Perla srl**, in persona del legale rappresentante, con sede in San Vincenzo, via della Meloria 9; la società **G.L. Lera srls**, in persona del legale rappresentante, con sede in San Vincenzo, via iV novembre 6; la società **EFFE s.a.s. di Fulvietto Pierangelini e C.**, in persona del legale rappresentante,

con sede in San Vincenzo, viale Marconi; la società **Hotel KonTiki di Alfonso Marchi**, in persona del legale rappresentante, con sede in San Vincenzo, via Umbria 2; **Bagno Bayahibe – Acquachiara snc di Gerli Greta e C.**, in persona del legale rappresentante, con sede in San Vincenzo, via del Tirreno; e il **Delfino srl**, in persona del legale rappresentante, con sede in San Vincenzo, via Colombo 15, si permettono di presentare le seguenti osservazioni in ordine al Piano di Utilizzo degli Arenili (PUA) adottato dal Comune di San Vincenzo con delibera C.C. n. 95 del 21 dicembre 2023.

Premessa

Come è noto (senza addentrarci nelle pieghe di una situazione di grande complessità, costantemente sotto la lente di ingrandimento), lo stato delle concessioni balneari è oggi in continua evoluzione sia per quanto riguarda la loro durata, sia in ordine alle predisponende gare per i nuovi affidamenti, sia ancora rispetto alla sorte di quanto negli anni realizzato dai singoli esercenti, anche in punto di indennizzo.

È un momento di grande incertezza nel quale ogni soggetto coinvolto, a partire dal soggetto pubblico, è tenuto a muoversi con grande prudenza ed equilibrio.

Ebbene, in questo contesto, non può non rilevarsi, in via preliminare, come l'adottato piano attuativo della spiaggia del Comune di San Vincenzo, con le sue previsioni dal carattere *tranchant*, rischi di rappresentare un documento in breve tempo non più attuale, superato, oltre che eccessivamente penalizzante per gli operatori di settore.

E ciò è tanto più vero ove si consideri che, all'attualità, a livello legislativo, amministrativo, e ancora giurisprudenziale, si sta operando per conciliare i noti principi della "Bolkestein" con le prerogative, i diritti e gli interessi dei concessionari. Come più avanti si dirà, rispetto a tale sforzo quanto già previsto

nel menzionato piano delle spiagge di San Vincenzo appare in netta controtendenza.

Nello specifico, il Piano, già in fase di prima elaborazione, conteneva delle previsioni che sacrificavano *quam maxime* i diritti degli scriventi.

Proprio per questo, il 16 novembre 2023 (prima dell'adozione del Piano), gli scriventi hanno inoltrato al Comune di San Vincenzo un contributo partecipativo volto ad avviare un tavolo di concertazione che potesse recepire i contributi degli scriventi evitando la definizione di una disciplina che, sin da subito, si dimostrava come non più attuale, oltre ad apparire eccessivamente "afflittiva", con la concreta possibilità di dover nuovamente ricorrere a una "revoca" (come già accaduto per il precedente piano di utilizzo degli arenili, adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 29 giugno 2020 e poi appunto revocato con delibera del Consiglio Comunale di San Vincenzo n. 18 del 29 novembre 2021), con inutile sperpero di energie e di denaro pubblico.

Detto contributo partecipativo è stato completamente ignorato dall'Amministrazione comunale, la quale, con delibera C.C. n. 95 del 21 dicembre 2023, ha ritenuto di dar corso all'adozione del Piano di Utilizzazione degli Arenili senza apportare alcuna modifica alla disciplina ivi contenuta.

Per tale ragione, gli scriventi hanno già proposto, individualmente, specifiche osservazioni volte ad ottenere una modifica delle previsioni del Piano nel senso precisato nelle singole osservazioni.

La collettività delle strutture ha peraltro interesse a ribadire, nella presente osservazione collettiva, una serie di rilievi che l'Amministrazione Comunale possa ben ponderare nell'interesse dell'intera categoria dei firmatari.

E ciò, ferme restando le specifiche osservazioni presentate da ciascuno di essi.

1) Ciò detto, esaminiamo in linea generale il merito del progetto di piano.

Esso è caratterizzato da numerose contraddizioni e incongruenze.

Di seguito si segnalano per punti le criticità più evidenti.

1.1) Anzitutto, è palese la contraddizione esistente fra la notoria insufficienza dell'offerta balneare "strutturata" (sempre più in difficoltà nel far fronte a una crescente richiesta di "ospitalità" attrezzata in spiaggia e di servizi connessi), e un impianto di piano volto invece a ridurre ulteriormente tale ospitalità privilegiando l'utilizzo libero della spiaggia (v. obiettivo n. 2, lett. h) ovvero altro tipo di servizi (v. *infra* par. 1.3). Un utilizzo libero, aggiungasi, a cui si accompagnano obblighi di manutenzione e pulizia per i concessionari (v. art. 6, comma 5, delle NTA), che rappresentano un evidente aggravamento nell'esercizio della concessione e un indebito arricchimento per l'Amministrazione comunale.

Si aggiunga, che, comunque, dell'estensione della spiaggia libera non si ravvisa alcuna necessità tenuto conto che il territorio di San Vincenzo offre circa 12 km di arenile balneabile, il quale è occupato solo in minima parte dalle concessioni affidate a privati: vi sono circa 6 km di spiaggia libera a sud di San Vincenzo e, parimenti, ampissimi spazi liberi a nord verso Castagneto Carducci.

1.2) Il piano appare infatti illogico e sproporzionato nella parte in cui ritiene di suddividere, in modo arbitrario, il litorale in tre aree distinte, imponendo, in ordine alle strutture ricettive, per le sole porzioni di arenile ricadenti nel tratto di "arenile urbano" un dimensionamento delle aree da concedere in uso parametrato al rapporto di un metro lineare di fronte mare per ogni unità-ricettiva alberghiera (cfr. art. 12, comma 3, NTA di Piano).

Ebbene, si tratta di un criterio di computo del tutto inadeguato e sproporzionato soprattutto in ragione del fatto che il litorale di San Vincenzo è ben più ampio rispetto al cosiddetto "arenile urbano" e che, dunque, una più

generalizzata valutazione delle aree consentirebbe un migliore e più ponderato equilibrio nella distribuzione dei tratti di spiaggia libera.

1.3) Peraltro, è chiaro che l'incremento della spiaggia libera determinerà una rilevante problematica in tema di sicurezza dei bagnanti (stante l'assenza di "personale di salvataggio"). Anche su questo, e cioè su come si intenda affrontare (anche economicamente) tale evidentissima criticità, nel piano niente si dice.

1.4) In terzo luogo, non è chiaro come si concili l'obiettivo di incrementare le aree destinate ad attività ludiche e sportive (che si aggiungono a quelle già esistenti, e invero sufficienti) con quello, generale, di "liberare" il litorale e al contempo di tutelare l'offerta di punti ombra, già nettamente sacrificata (come sottolineato nel paragrafo che precede).

1.5) Per le ragioni sopra sinteticamente spiegate, la decisione di creare "più spiaggia libera" appare eccessivamente semplicistica, in quanto assunta senza tenere in debito conto le implicazioni in punto di sicurezza, pulizia e rispetto delle prerogative "consolidate" dei concessionari.

Si tratta di una previsione che, al pari delle altre, non considera ad esempio le "speciali" categorie delle persone disabili, handicappate e anziane.

Ebbene, anche sotto questo profilo, il piano necessita di un deciso approfondimento, magari nel senso di sostituire gran parte delle previsioni dedicate alla spiaggia libera con disposizioni di carattere "sociale" quali quelle che individuino spazi attrezzati dedicati alle suddette categorie di persone e gestiti dagli stessi concessionari.

1.6) Vi è poi la contraddizione relativa agli obiettivi di destagionalizzazione dell'attività turistica (obiettivo 4 e art. 5 delle NTA) che mal si conciliano con le previste autorizzazioni, rigorosamente stagionali, relative ai piccoli manufatti facilmente amovibili. E chiaro che, se di destagionalizzazione si tratta, essa deve essere a 360 gradi.

1.7) E ancora, va certamente rivista (dato il suo tenore privo di logica e ingiustamente penalizzante per i privati concessionari) la previsione che non consente di modificare l'estensione della concessione "*in conseguenza dell'azione erosiva da qualunque causa provocata*" (art. 3, comma 9, delle NTA).

Anzitutto, come è noto a codesta Amministrazione, il fenomeno erosivo è in atto da anni (dal momento in cui si è deciso di costruire il nuovo porto di San Vincenzo) e tale evento ha già comportato forzate diminuzioni di superfici per i concessionari, con conseguenti, evidenti pregiudizi nello svolgimento della propria attività imprenditoriale.

In ogni caso, a fronte di un qualsivoglia fenomeno erosivo, logica e rispetto del principio di proporzionalità impongono che si pensi prioritariamente, ove possibile, a un'estensione della concessione, anche sul retro degli attuali "punti ombra". E nell'ipotesi di impossibilità, la disposizione va integrata con la chiara previsione di una riduzione del canone in conseguenza della riduzione dello spazio di litorale concesso.

1.8) Merita, inoltre, un formale chiarimento anche la disciplina relativa agli accessi al mare (obiettivo n. 3, lett. m), la quale non deve comunque sacrificare *quam maxime* le prerogative dei concessionari. Se del caso, va espressamente previsto una riduzione del canone correlata alla riduzione degli spazi ombra.

1.9) E ancora, nel corso dell'incontro pubblico tenutosi con i concessionari e con i relativi rappresentanti di categoria, l'Assessore comunale competente ha espressamente assicurato che, comunque, il piano varrà solo per il futuro.

Si tratta di un'affermazione che stride col contesto del Piano adottato. Soprattutto stride con l'attuale disposto dall'art. 16, comma 4 delle NTA che prefigura la possibilità di revoche totali o parziali delle concessioni in essere al fine di conformarle al nuovo piano.

Dunque, è certamente necessaria una formale conferma di quanto affermato dall'Assessore circa l'intangibilità delle concessioni in essere.

1.10) Sotto i menzionati profili di ordine generale il piano merita dunque una profonda revisione.

I sintetici rilievi sopra esposti sono infatti sufficienti a mostrare che l'impianto complessivo del piano è certamente e ingiustificatamente penalizzate per i singoli operatori e confligge con i fondamentali principi di buona amministrazione e proporzionalità che devono sempre essere posti a fondamento dell'azione dell'Autorità Pubblica.

Si ricorda infatti che la giurisprudenza pacifica afferma che *“Il principio di proporzionalità di matrice comunitaria, immanente nel nostro ordinamento in virtù del richiamo operato dall'art. 1, l. n. 241/1990, impone alla P.A. di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, in favore di quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, ove evitare agli stessi inutili sacrifici”* (ex plurimis, TAR Campania, sez. III, 18 maggio 2021, n. 3291).

Si è altresì chiarito che: *“Il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa — che ha pieno ingresso nel nostro ordinamento, perché compreso tra i principi dell'ordinamento comunitario e da sempre insito nella nostra Costituzione, ove sia rettammente inteso il principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost. — impone di verificare: a) l'idoneità della misura, cioè il rapporto tra il mezzo adoperato e l'obiettivo avuto di mira (in virtù di tale parametro, l'esercizio del potere è legittimo solo se la soluzione adottata consenta di raggiungere l'obiettivo); b) la sua necessità, ossia l'assenza di qualsiasi altro mezzo idoneo, ma tale da incidere in misura minore sulla sfera del singolo (la scelta tra tutti i mezzi in astratto idonei deve cadere su*

quello che comporti il minor sacrificio del soggetto); c) l'adeguatezza della misura, ossia la tollerabilità della restrizione che comporta per il privato (l'esercizio del potere, pur se idoneo e necessario, è legittimo soltanto se rispecchia una ponderazione armonizzata e bilanciata degli interessi: in caso contrario, la scelta va rimessa in discussione)." (TAR Venezia, (Veneto) sez. I, sentenza 17 marzo 2017, n. 276).

E la violazione dei suddetti principi è ancora più evidente ove si esaminino le singole schede-norme riguardanti gli stabilimenti balneari e le strutture ricettive.

2) Rispetto alle singole strutture, i rilievi, come già detto, sono stati puntualmente formalizzati nelle specifiche osservazioni individuali.

3) Per le ragioni suesposte gli scriventi hanno dunque interesse che l'Amministrazione comunale voglia tener conto delle presenti osservazioni e, conseguentemente, soprassedere all'approvazione, ovvero comunque modificare il contenuto del Piano di Utilizzazione degli Arenili adottato con delibera del Consiglio Comunale di San Vincenzo n. 95 del 21 dicembre 2023.

Del resto, il TAR Toscana ha già avuto modo di chiarire che: *"In sede di approvazione di un piano urbanistico o di una sua variante, all'organo consiliare spetta un'ampia discrezionalità valutativa, sostanzialmente corrispondente a quella che connota più in generale le scelte pianificatorie del Comune; di conseguenza deve ritenersi del tutto fisiologica l'ipotesi che un piano attuativo sia prima adottato e successivamente non approvato, tenuto conto che la struttura bifasica del procedimento è proprio volta a consentire, alla luce di osservazioni e rilievi nel frattempo raccolti, eventuali interventi correttivi. Ne consegue che il Comune, fino all'approvazione del piano, è pienamente titolare*

della propria potestà pianificatoria e può modificare le proprie scelte.” (TAR Toscana, Sez. I, 21 dicembre 2022, n. 1491).

E nell'ipotesi in cui il Comune di San Vincenzo ritenga di procedere comunque all'approvazione dell'adottato Piano di Utilizzazione degli Arenili, gli scriventi hanno interesse che l'Amministrazione comunale modifichi il Piano di Utilizzazione degli Arenili nel senso di cui alle conclusioni che seguono.

Del resto, il diritto vivente in materia ha da tempo chiarito come sia da ritenersi ormai superata la tradizionale impostazione “*secondo cui le osservazioni presentate durante la formazione degli strumenti pianificatori costituiscono meri apporti collaborativi funzionali all'individuazione delle scelte più confacenti all'interesse pubblico generale (fra le altre, sent. n. 3972/07).*”^[L]^[SEP] Tale inautentica visione del ruolo delle osservazioni, difatti, non risulta più aderente ad un progredito assetto dei rapporti fra privati e pubblica Amministrazione, assetto improntato a principi di trasparenza e di leale collaborazione rispetto al quale, secondo il giudizio del Collegio, deve riconoscersi alle osservazioni (o, meglio, opposizioni) non soltanto il già descritto ruolo, per così dire, pubblicistico, ma, in coerenza alle motivazioni per cui le stesse vengono effettivamente presentate, anche quello di strumento rivolto alla tutela degli interessi di tipo privatistico legittimamente riferibili ai soggetti destinatari delle previsioni di Piano.^[L]^[SEP] **In questa prospettiva, dunque, secondo la quale l'Amministrazione deve ricercare, ovviamente nei limiti della ragionevolezza, un'adeguata composizione dei diversi interessi coinvolti, diviene vieppiù necessario che la stessa, a fronte di rilievi puntuali e dotati di sufficiente concretezza da parte dei privati incisi, non si limiti a richiamare, genericamente, una loro presunta incompatibilità con le scelte generali poste a base del piano, ma, invece, indichi specificamente le ragioni per cui le osservazioni non possono essere accolte”** (così, tra le tante, T.A.R. Puglia-Lecce, sez. I, 3 aprile 2008, n. 972)

La giurisprudenza in materia ha peraltro precisato che "Nell'ambito di un procedimento urbanistico, perciò,
le osservazioni costituiscono strumento per perseguire (compatibilmente con il complesso delle scelte urbanistiche da effettuare) l'interesse pubblico con un minor sacrificio dell'interesse privato; e l'accoglimento delle osservazioni dei privati da parte del Consiglio comunale non richiede alcuna specifica motivazione mirata, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e comparate con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano." (Consiglio di Stato, Sez. II, 6 agosto 2020, n. 4960).

*** * ***

Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono gli scriventi, come sopra rappresentati e difesi,

CHIEDONO

a codesta Amministrazione:


a) in via principale e preliminare di soprassedere all'approvazione dell'adottato Piano di Utilizzazione degli Arenili per le ragioni spiegate nelle premesse della presente nota;

b) nel merito, nell'ipotesi in cui si proceda comunque con l'approvazione del Piano, di intervenire modificando il Piano adottato in senso chiarificatore e di revisione rispetto alle discrasie e alle contraddizioni individuate nel precedente paragrafo I.


Con ossequio,

(per Hotel Villa Marcella)

Dott. Roberto Paifi



(per il Paradisino Srl)
Sig.ra Manuela Forconi



(per Bagno Florida)
Sig. Davide Montagnani




(per Bagno Nettuno)
Sig. Maurizio Frassoni




(per La Baracca)
Sig. Raniero Antonini




(per La Lanterna)
Sig. Guido Ielpi



(per Bagno Venere)
Sig. Martino Talani




(per La Conchiglia)




Costa dei Conchi s.r.l.
Sede legale: via S. Caterina, 48
Sede operativa: Via dell'Orto, snc
57027 SAN VINCENZO (LI)
Telefono e Fax: 0565 763040
C.F. e P.IVA 01323630497

VILLA TRAMONTO s.n.c.
DI MAGGESCHI ANDREA e MIRNA
Via Sirena, 16 - 57027 San Vincenzo (LI)
C.F. e P.I. 02004660490 Tel. 0565 701858
Email info@villatramonto.com




PASOTTI SRL
VIA DELLA REPUBBLICA 17/19
57027 SAN VINCENZO (LI)
R.I.-C.F.-P.I. 01974940494
R.E.A. LI-218647 - Tel. 0565 701649




HOTEL SANTA CATERINA s.r.l.
Alpini

**Hotel STELLA MARINA
FEDERICA s.r.l.**
Tel. 0565 704256 - info@stellamarina.it
Sede, luogo eser. att. cons. doc. fiscali
Via Costa, 9 - 57027 SAN VINCENZO (LI)
Pec: IVV.00477540499
CCIAA n. 7236 - Iscr. Trib. Livorno 9503




MEDITERRANEO SNC
Fausto Romantini

LA PERLA SRL
VIA DELLA MELORIA 9
57027 SAN VINCENZO




G.L. LERA srIs
Via IV Novembre, 6
57027 San Vincenzo (LI)
Pec: gllera@legalmail.it
P.Iva 01994480497



EFFE S.A.S
DI PIERAMICHI FULVETTO & C.
57027 SAN VINCENZO (LI)
VIA G. MARCONI
PART. IVA 00862460490
Livorno
Pieramichini

HOTEL KONTIKI
di Alfonso Marchi
Via Umbria 2
57027 SAN VINCENZO (LI)
P.I. 01004710495 - C.A. MRC LNS SSD26 ZA04S



BAGNO BAYALUBE
ACQUACHIARA SNC di Geni G. & C.
Via del Tirreno 11A
57027 San Vincenzo (LI)
P.I. 01403640491

BAGNO
LA LANTERNA SRL

PASOTTI SRL
VIA DELLA REPUBBLICA 17/19
57027 SAN VINCENZO (LI)
R.I.-C.F./P.I. 01974940494
R.E.A. LI-218647 - Tel. 0565 701649

SAN VINCENZO, 02/02/2024

LA SOTTOSCRITTA LUCIA FOGLIENI,
IN QUALITÀ DI TITOLARE DELL' HOTEL DENIA
ADERISCE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE
OSSERVAZIONI DI TIPO COLLETTIVO

HOTEL VILLA DENIA ***
di FOGLIENI LUCIA
Via dello Storione, 5/7 - Tel.-Fax 0565-701683
57027 SAN VINCENZO (LI)
Cod. Fisc. FGL LCU-56E46 H351V
Partita IVA 0145264 0497

Lucia Foglieni

SAN VINCENZO 02/02/2024

IL SOTTOSCRITTO MIRKO LACHI, IN QUALITÀ
DI AMMINISTRATORE DI "VILLA LO SCOGLIETTO",
AUTORIZZA L'ADESIONE A

PARTICIPARE ALLE OSSERVAZIONI

DI TIPO COLLETTIVO

ALBERGO RESIDENCE
"VILLA LO SCOGLIETTO" s.r.l.
Via del Corso, 1
57027 SAN VINCENZO (LI)
Tel. 0565/701614 Fax 0565/704432
C.F. e P. IVA 01271660498


IL DELFINO SRL

VIA COLOMBO 15

57027 SAN VINCENZO (LI)

01947850499

Avv. Riccardo Tagliaferri

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping loops and curves, positioned above the printed name.